

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 27/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**, dal Prof. Lucio Colantuoni, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Mattia Maria La Marra, **Componenti**, con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, nonché con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 ottobre 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO SCOTTI (Agente di calciatori), DANIELE CASIRAGHI (calciatore attualmente tesserato Tritium Calcio 1908 Srl) - (nota N°. 823/1889 pf10-11/GR/mg del 4.8.2011).

Con atto del 4.8.2011, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Paolo Scotti, Agente di Calciatori, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, così come integrato dall'art. 19, comma 6, del vigente Regolamento Agenti e in relazione all'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento Agenti, per avere acquisito con lettera raccomandata del 29.3.2011, in spregio ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva cui deve essere improntato anche l'agire proprio di ciascun Agente di Calciatori, il mandato di rappresentanza del calciatore Daniele Casiraghi al fine di curarne gli interessi in eventuali e future trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con Società di calcio professionistiche, benché costui non avesse al momento del costituito rapporto, ancora lo status di "professionista" quale previsto e disciplinato dagli artt. 28 e 33, comma 2, NOIF;
- il Sig. Daniele Casiraghi, calciatore, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 28 e 33, commi 2 e 3, NOIF per aver, in spregio ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva cui deve essere uniformato l'agire di ogni soggetto operante in ambito federale, all'atto del conferimento del mandato di rappresentanza all'Agente di Calciatori Sig. Paolo Scotti, dichiarato falsamente, con la sottoscrizione dell'apposito modulo ufficiale recante la specifica indicazione della qualifica di "calciatore professionista" del soggetto conferente l'incarico, di essere in possesso dello status di "professionista" quale previsto e disciplinato dagli artt. 28 e 33, commi 2 e 3, NOIF.

All'inizio della riunione odierna i Signori Paolo Scotti e Daniele Casiraghi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Paolo Scotti e Daniele Casiraghi, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS ["pena base per il Sig. Paolo Scotti, sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Daniele

Casiraghi, sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 18 (diciotto);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *inibizione per mesi 4 (quattro) al Signor Paolo Scotti;*
- *squalifica per giorni 18 (diciotto) al Signor Daniele Casiraghi;*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHRISTIAN BOSCO (Agente di calciatori), GIUSEPPE CIRACI (all'epoca dei fatti, Presidente della Società ADC Ars et Labor Grottaglie), DOMENICO ARCADIO (calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la Società ADC Ars et Labor Grottaglie), Società ADC ARS ET LABOR GROTTAGLIE Spa (nota N°. 904/335 pf10-11/AM/ma del 9.8.2011).

In data 9 agosto 2010 la Procura federale ha disposto il deferimento di:

- Sig. Giuseppe Ciraci, Presidente della Società ADC Ars Et Labor, in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS in relazione all'art. 31, comma 3, art. 32 e art. 96 NOIF per aver, con il suo comportamento, tentato di aggirare il divieto di cessione onerosa di giovani calciatori;
- la Società ADC Ars Et Labor, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, per i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente;
- Sig. Domenico Arcadio, calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato ADC Ars Et Labor, in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 92, comma 1, NOIF poiché, nonostante i ripetuti inviti della Società Ars Et Labor e del suo Presidente, ebbe a disertare sia gli allenamenti che le gare di campionato sino al mese di dicembre 2010;
- Sig. Christian Bosco, in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 3 e 16 del regolamento Agenti Calciatori per aver curato i rapporti tra un calciatore dilettante e una Società professionistica.

All'inizio della riunione odierna il Signor Domenico Arcadio, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza:

"La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Domenico Arcadio ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Domenico Arcadio, sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione a Giuseppe Ciraci;
- 3 (tre) mesi di sospensione a Christian Bosco e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00);
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla Società ADC Ars Et Labor.

Il Sig. Bosco, assistito dal proprio difensore, si è riportato alla memoria difensiva e ha insistito nella richiesta di audizione di testi.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza:

“In ordine alla richiesta di ammissione di prove testimoniali formulata dal Bosco, la CDN, ritenuto che le testimonianze non risultano rilevanti ai fini della decisione, anche tenendo conto di quanto affermato da Domenico Arcadio nella dichiarazione del 22.1.2011, respinge la richiesta”.

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio.

Dagli atti acquisiti e in particolare dalla valutazione delle dichiarazioni rese in sede di audizione di fronte al collaboratore della Procura federale, posto che le Società ADC Ars Et Labor e FBC Unione Venezia Srl militavano nel campionato organizzato dalla LND e che il calciatore Domenico Arcadio era tesserato per la Società di Grottaglie Ars Et Labor, risulta provato quanto segue:

- nel corso delle trattative intercorse con il Venezia, il Sig. Giuseppe Ciraci, Presidente della Società Grottaglie Ars Et Labor, ha avanzato nei confronti del Venezia stesso richieste economiche - peraltro non esigue - per acconsentire all'impiego e/o trasferimento del giovane calciatore dilettante Domenico Arcadio;

▪ il Sig. Christian Bosco, a più riprese, ha curato rapporti tra la Società FBC Unione Venezia Srl e la Società Grottaglie Ars Et Labor, all'epoca dei fatti militanti nel campionato Nazionale Dilettanti e relativamente al calciatore Domenico Arcadio, parimenti dilettante. Ciò risulta chiaramente dalle dichiarazioni rese alla Procura federale dal Presidente Ciraci e dal calciatore Arcadio in occasione delle audizioni del 3.12.2010 e del 22.01.2011. In particolare, quanto al secondo punto, va sottolineato come lo stesso calciatore in tale ultima audizione afferma, tra l'altro, "venni a parlare unitamente a mio padre, nonché al procuratore Sig. Cristian Bosco, con il Presidente Ciraci per convincerlo a cedermi, e questi ci rispose ..." (da ciò si desume che il Bosco era presente alla trattativa), nonché "il Sig. Bosco Cristian mi risulta un collaboratore del Venezia Calcio ... posso dire questo perché quando sono stato in prova con il Venezia il "procuratore" Bosco fu colui che si occupò di tutto, ossia curò i contatti tra la Società del Grottaglie e del Venezia". Per tutto quanto sopra accertato, le difese presentate nell'interesse dei deferiti non possono essere accolte, ritenendo quindi questa Commissione disciplinare integrate le fattispecie oggetto di deferimento e ascritte ai soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale applica la sanzione della squalifica di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici) al Signor Domenico Arcadio.

Infligge inoltre le seguenti sanzioni:

- 6 (sei) mesi di inibizione a Giuseppe Ciraci;
- 3 (tre) mesi di sospensione a Christian Bosco;
- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla Società ADC Ars Et Labor.

(54) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO INGARGIOLA (Arbitro fuori quadro, appartenente all'organo Tecn. ORT della Sezione AIA di Marsala), MELCHIORRE CREMONA (dirigente della Società Mazara Calcio ASD, quale vice Presidente), PAOLO TERRAMAGRA (all'epoca dei fatti consigliere della Società Mazara Calcio ASD), Società MAZARA CALCIO ASD ▪ (nota N°. 491/356 pf10-11/AM/ma del 20.7.2011).

In data 20 Luglio 2010 la Procura federale ha disposto il deferimento di:

- Sig. Ingargiola Pietro, arbitro fuori quadro, appartenete all'Organo Tecnico, OTR della sez. A.I.A. di Marsala in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS per aver tenuto una condotta contraria all'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ed ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo stazionato all'interno del recinto di giuoco nel corso della gara Mazara-Cittanova del 25.09.2010, nonostante non fosse autorizzato né avesse titolo per ivi permanere, disattendendo l'invito dell'arbitro ad allontanarsi ma limitandosi solamente a spostarsi in altra zona sempre all'interno del recinto di giuoco ed ivi permanendo sino alla fine della gara.
- Sig. Cremona Melchiorre, dirigente, vice Presidente, della Società sportiva Mazara Calcio ASD, in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS perché in occasione della gara Mazara-Cittanova del 25.09.2010, Campionato Interregionale – serie D girone I – non ha fatto rispettare l'invito del direttore di gara di allontanare dal recinto di giuoco il Sig. Ingargiola Pietro, persona non autorizzata ad ivi stazionare, disinteressandosi né curando altresì di vigilare e di accertarsi che il predetto fosse effettivamente uscito dal recinto di giuoco, con conseguente violazione delle prescrizioni

dell'art. 66 delle NOIF che detta precise disposizioni circa le persone ammesse nel recinto di giuoco in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti; nonché per la violazione dell'art. 1 comma 3 CGS per non essersi presentato alla convocazione del Collaboratore della Procura federale;

- Sig. Terramagra Paolo, al momento dei fatti consigliere della Società sportiva Mazara Calcio ASD – dirigente accompagnatore, in merito alla violazione di cui all'art. 1, comma 3, del CGS, per non essersi presentato alla convocazione del Collaboratore della Procura federale;

- la Società sportiva Mazara Calcio ASD, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, addebitata ai propri dirigenti.

All'udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Ingargiola: 3 mesi di sospensione;
- per Cremona: 6 mesi di inibizione;
- per Terramagra: 3 mesi di inibizione;
- per la Società sportiva Mazara Calcio ASD: ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio.

Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato:

- che il Sig. Ingargiola nel corso del secondo tempo della gara Mazara-Cittanova del 25.9.2010, nonostante non fosse autorizzato né avesse titolo per ivi permanere, stazionava all'interno del recinto di giuoco;
- che il Sig. Ingargiola abbia disatteso l'invito dell'arbitro Sig. Tiziano Reni (sez. AIA di Pistoia) ad allontanarsi, limitandosi solamente a spostarsi in altra zona sempre all'interno del recinto di giuoco e ivi permaneva sino alla fine della gara.
- che il Sig. Cremona Melchiorre (dirigente-addetto all'arbitro del Mazara Calcio) non provvedeva a far uscire il Sig. Ingargiola dal recinto di giuoco - disinteressandosi né curando altresì di vigilare e di accertarsi che il predetto fosse effettivamente uscito dal recinto di giuoco, nonostante lo specifico invito del direttore di gara Sig. Reni - e accettando che l'Ingargiola si spostasse soltanto di qualche metro rispetto alla sua posizione iniziale
- che il Sig. Terramagra non rispondeva alla convocazione per rendere le dichiarazioni richieste dalla Procura federale.

Tutto quanto sopra accertato, le difese presentate nell'interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte e questa Commissione disciplinare ritiene quindi integrate le fattispecie oggetto di deferimento e ascritte ai soggetti deferiti.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l'effetto infligge le seguenti sanzioni:

- a Pietro Ingargiola: 15 (quindici) giorni di sospensione;
- a Melchiorre Cremona: 3 (tre) mesi di inibizione;
- a Paolo Terramagra: 3 (tre) mesi di inibizione;
- alla Società sportiva Mazara Calcio ASD: ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO PIERI (all'epoca dei fatti, dirigente accompagnatore della Società ASD Pesaro Five), DAVIDE BARGNESI (allenatore della Società ASD Pesaro Five), Società ASD PESARO FIVE attualmente ASD PESAROFANO CALCIO A 5 ▪ (nota N° 510/798 pf10-11/AM/ma del 20.7.2011).

Con provvedimento del 20 luglio 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione i Signori Alberto Pieri e Davide Bargnesi, rispettivamente dirigente accompagnatore ed allenatore della Società Five Pesaro per rispondere entrambi della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per aver formulato dichiarazioni non veridiche e compiacenti in sede di ricorso avverso di squalifica inflitta a un giocatore della Società Five Pesaro; nonché il deferimento della ASD Pesaro Five, attualmente ASD Pesarofano Calcio A 5, per violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS per responsabilità oggettiva ascrivibile ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna i Signori Alberto Pieri, Davide Bargnesi e la Società ASD Pesarofano Calcio a 5 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Alberto Pieri, Davide Bargnesi e la Società ASD Pesarofano Calcio a 5, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Alberto Pieri, sanzione dell'inibizione di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 80 (ottanta); pena base per il Sig. Davide Bargnesi, sanzione dell'inibizione di giorni 40 (quaranta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 25 (venticinque); pena base per la Società ASD Pesarofano Calcio a 5, sanzione dell'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione per giorni 80 (ottanta) al Signor Alberto Pieri;*
 - inibizione per giorni 25 (venticinque) al Signor Davide Bargnesi;*
 - ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) alla Società ASD Pesarofano Calcio a 5*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

(91) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MANNIELLO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Juve Stabia Spa), PIERO BRAGLIA (allenatore della Società SS Juve Stabia Spa) Società SS JUVE STABIA Spa ▪ (nota N°. 916/312 pf10-11/AM/ma del 10.8.2011).

Con provvedimento del 10 agosto 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Piero Braglia, allenatore della SS Juve Stabia Spa, e il Signor Francesco Manniello, qualificato dalla Procura federale come Presidente della SS Juve Stabia, ma risultante dal modulo di censimento F.I.G.C. 2010-11, come semplice dirigente della suddetta Società, per rispondere entrambi della violazione dell'articolo 1, comma 1, e 5, comma 1, CGS: il primo per aver formulato dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione di persone e tesi a screditare la classe arbitrale idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio delle Istituzioni Federali; il secondo per aver formulato dichiarazioni e giudizi lesivi della reputazione di persone e tesi a screditare la classe arbitrale idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio delle Istituzioni federali nonché per aver adombrato dubbi sulla regolarità del campionato in corso; nonché il deferimento della SS Juve Stabia, per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, e 5, comma 2, CGS, per responsabilità diretta e oggettiva ascrivibile ai propri tesserati.

All'inizio della riunione odierna i Signori Francesco Manniello e Piero Braglia e la Società SS Juve Stabia, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Francesco Manniello, Piero Braglia e la Società SS Juve Stabia Spa, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Manniello, sanzioni della inibizione di giorni 30 (trenta) oltre all'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00);

pena base per il Sig. Piero Braglia, sanzione della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (tremila/00); pena base per la Società SS Juve Stabia Spa, sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ inibizione di giorni 20 (venti) oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) al Signor Francesco Manniello;

- ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) al Signor Piero Braglia;
 - ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) alla Società SS Juve Stabia Spa;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(92) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI ABBATE (iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi) Società AC LEGNANO Srl ▪ (nota N°. 956/921 pf10-11/AM/ma dell’11.8.2011).

Con atto dell’11.8.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Luigi Abbate, iscritto nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi per rispondere delle violazioni previste dagli artt. 30 Nuovo Statuto FIGC e 15 CGS in quanto, sottraendosi al vincolo di giustizia di cui alla stessa norma, ha adito direttamente l’AGO promuovendo, prima, ricorso per sequestro poi RG 10236/10 Tribunale di Milano – Sez. Lavoro in data 4.11.2010, e, successivamente, in data 15.11.2010, atto di esecuzione di sequestro conservativo presso terzi in danno della Soc. AC Legnano Srl, senza essere stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale. Il Sig. Abbate è chiamato anche a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 94 NOIF, per non aver notificato alla lega di competenza l’azione promossa dinanzi all’AGO. Destinataria del deferimento è altresì la AC Legnano Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, CGS, per la violazione ascritta al suo tesserato.

Il Sig. Abbate, con memorie tempestivamente depositate, ha contestato non i fatti ma la ritenuta natura illecita degli stessi, lamentando, per un verso, la inesistenza di organi federali aventi poteri analoghi al Giudice dell’esecuzione civile o comunque a conoscere di domande cautelari, di talché le proprie ragioni di credito sarebbero state definitivamente pregiudicate dall’impossibilità di porre in essere qualsiasi tipo di azione coattiva, soprattutto alla luce dello stato di conclamata insolvenza nel quale versava il Legnano all’epoca dei fatti, per un altro, l’applicabilità anche ai direttori tecnici, in via analogica, dell’art. 94 bis NOIF, per un altro ancora, l’insussistenza delle condizioni per poter essere ritenuto assoggettato alle prescrizioni di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, per la messa in liquidazione della Società che avrebbe determinato ipso facto la revoca dell’affiliazione, e, infine, per la insussistenza dell’obbligo di notifica di cui all’art. 94 NOIF.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento e per l’applicazione della sanzione al Sig. Abbate della inibizione per mesi 13 (tredici) e alla Legnano Srl dell’ammonizione. Il Sig. Abbate, invece, ha concluso per il proscioglimento.

Il deferimento è infondato e, pertanto, va rigettato.

L’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C. chiarisce che il vincolo di giustizia resta operativo sinché non siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, devoluti, in via definitiva, all’Alta Corte di Giustizia del CONI ed al TNAS. Prosegue la norma chiarendo che non sono soggette alla cognizione delle due Corti “*le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali*”. Di conseguenza, ad avviso di questa Commissione, dovendo ritenersi esauriti i gradi interni, il Sig. Abbate aveva diritto di rivolgersi all’AGO senza il preventivo esperimento della richiesta di deroga, tanto più alla luce del recente orientamento della Corte Costituzionale (sent. n. 49/2011).

Anche la richiesta di incolpazione ai sensi dell'art. 94 NOIF va disattesa, in quanto l'obbligo di comunicazione postula il ricorso all'AGO in forza di scritture private o accordi vietati dalle norme federali.

Alla dichiarazione di infondatezza del deferimento nei confronti del Sig. Abate segue quella nei confronti della Soc. AC Legnano Srl, tanto più in ragione dello svincolo del tesseramento dello stesso Sig. Abate deliberato autoritativamente dal Presidente federale, in forza dell'art. 110 NOIF, con provvedimento pubblicato su C.U. 69/A del 6.8.2010, quindi in epoca antecedente ai fatti contestati.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento.

(67) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LYS GOMIS (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società AS Casale Calcio Srl) ULISSE SAVINI (Agente di calciatori), Società AS CASALE CALCIO Srl - (nota N°. 547/1188 pf10-11/AM/ma del 21.7.2011).

Con atto del 21.7.2011, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Gomis Lys, calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la Società AS Casale Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, CGS e dell'art. 16, comma 3, Regolamento Agenti calciatori per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver sottoscritto un incarico ad altro agente di calciatori in pendenza di validità di altro accordo preesistente, con il Sig. Claudio Sclosa;
- la Società Casale Calcio Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, co. 2, CGS per la violazione disciplinare ascritta al suo tesserato;
- il Sig. Ulisse Savini, agente di calciatori, per la violazione dell'art. 1, co. 1, CGS in relazione all'art. 16, co. 3, Regolamento Agenti, avendo ottenuto dal calciatore Lys Gomis procura a rappresentarlo quando questi aveva in precedenza conferito procura – regolarmente depositata – ad altro agente e per aver omesso la normale diligenza di accertarsi se il calciatore avesse conferito procura ad altro agente

All'inizio della riunione odierna il Signor Lys Gomis e la Società AS Casale Calcio Srl, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente Ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Lys Gomis e la Società AS Casale Calcio Srl, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Lys Gomis, sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 10 (dieci); pena base per la Società AS Casale Calcio Srl, sanzione dell'ammenda di € 900,00 (€ novecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 600,00 (€ seicento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con Ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento è proseguito nei confronti dell'altra parte deferita.

il Sig. Savini, tempestivamente e nelle forme previste, ha respinto qualsiasi tipo di addebito deducendo che il pressoché contestuale conferimento dei due incarichi poteva aver determinato disguidi in ordine alla loro registrazione per i quali la stessa Commissione Agenti, interpellata telefonicamente tra il 10.2.10 e il 15.2.2010, aveva assicurato informalmente che non ne risultava depositato altro.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione al Sig. Savini della sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

Il deferimento è fondato e, pertanto, va accolto.

È indubbio che il Sig. Lys Gomis ebbe a sottoscrivere due distinti incarichi professionali, il primo, in data 2.2.2011, in favore del Sig. Claudio Sclosa, depositato l'8.2.2011, il secondo, in data 15.2.2011, in favore del Sig. Ulisse Savini, depositato il 21.2.2011. Le deduzioni difensive di quest'ultimo, comunque smentite dalla progressione cronologica dei depositi, rimangono mere prospettazioni di parte sia perché non c'è prova del periodo e della stessa effettuazione degli accertamenti finalizzati alla inesistenza di precedenti mandati sia perché, laddove avvenuti i contatti informali con la segreteria della Commissione Agenti, ipoteticamente tra il 10.2.2010 (per quanto emergerebbe dalle dichiarazioni del deferito) e il 15.2.2011 (data della sottoscrizione della procura), gli stessi sarebbero comunque successivi alla data di deposito della procura rilasciata in favore del Sig. Sclosa. Peraltro, l'eventuale esistenza di problematiche legate alla registrazione degli incarichi, ipotizzata nel periodo tra il deposito del primo e il conferimento del secondo, non poteva far ritenere esentato il Savini dall'effettuazione di un ulteriore accertamento al momento del deposito del proprio.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- squalifica per giorni 10 (dieci) al Signor Lys Gomis;
- ammenda di € 600,00 (€ seicento/00) alla Società AS Casale Calcio Srl.

Infligge al Sig. Savini la sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00).

(66) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl), Società POL. GAETA SSD Srl ▪ (nota N°. 549/1492 pf10-11/AM/ma del 21.7.2011).

Con provvedimento del 21 luglio 2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione :

- il Sig. Damiano Magliozzi, Presidente e Legale rappresentante della Società Pol. Gaeta SSD Srl;
- la Società Pol. Gaeta SSD Srl;

per rispondere il Sig. Damiano Magliozzi “ *della violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali in relazione all’art. 94 ter comma 11 della NOIF ed all’art. 8 comma 9, CGS, per non avere provveduto al pagamento delle somme dovute in base alla decisione assunta dalla Commissione Accordi Economici presso la LND e successivamente confermato dalla Commissione Vertenze Economiche in seguito alla controversia insorta tra la Società Pol. Gaeta SSD Srl dallo stesso presieduta ed il proprio calciatore Tarantino Salvatore*” e la Società Pol. Gaeta SSD Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte al proprio rappresentante.

La Procura federale fonda la sua azione disciplinare sull’omessa esecuzione, da parte della Società Pol. Gaeta SSD Srl, nel termine assegnato di 30 giorni dalla comunicazione perfezionatasi in data 31.5.2011, delle decisioni definitive della Commissione Accordi Economici e della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. circa il pagamento in favore del Sig. Salvatore Tarantino della somma di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00). Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Damiano Magliozzi e la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dai deferiti, i quali, nonostante le decisioni definitive della Commissione accordi economici e della Commissione vertenze economiche della F.I.G.C. circa il pagamento in favore del Sig. Salvatore Tarantino della somma di Euro 2.400,00, non hanno provveduto al pagamento in favore del beneficiario della somma stabilita, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione perfezionatasi il 30.5.2011, in violazione dell’art. 1, comma 1, e 8, comma 9, CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, cui consegue la sanzione ex art. 8, comma 10, CGS.

Ne deriva la responsabilità disciplinare del Sig. Damiano Magliozzi, per immedesimazione organica, in qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società, nonché la responsabilità diretta della stessa Società per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente.

Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei) al Sig. Damiano Magliozzi e di quella di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società Pol. Gaeta SSD Srl.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

Pubblicato in Roma il 18 Ottobre 2011.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete